



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 – 20 SETTEMBRE 2024

Riunione del 11/09/2024

07.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) Joshua Kessler**
- 2) Andrea Lupo**
- 3) Alessandro Marta**
- 4) Tommaso Pizzileo**
- 5) Mario Quintieri**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

- 1) Joshua Kessler**, *“per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l’11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato”.*
- 2) Andrea Lupo**, *“per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l’11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato”.*
- 3) Alessandro Marta**, *“per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il*



Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato”.

- 4) Tommaso Pizzileo**, *“per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato”.*
- 5) Mario Quintieri**, *“per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato”.*

OSSERVA

La Segreteria Generale con segnalazione del 22/5/2024 comunicava alla Procura Federale che alcuni tesserati della FIPAV, nominativamente indicati, avevano partecipato a tornei di beach volley a montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla FIPAV, con tappe a Cesena del 25/2/2024, Milano del 7/4/2024, Fregene (RM) del 11/4/2024 e Bagnolo San Vito (MN) del 17/4/2024

La Procura Federale era quindi incaricata di procedere alle indagini del caso e, all'esito delle stesse, notificava ai tesserati in questione atto di conclusione delle indagini comunicando l'intenzione di procedere al loro deferimento.

Il Sig. Alessandro Marta nel mese di Luglio 2024 precisava di non aver partecipato alle tappe di Bagnolo San Vito e Milano. Il Sig. Mario Quintieri dava riscontro alla Procura Federale riservandosi di esercitare i propri diritti di difesa tramite il proprio legale. Nessuno degli altri incolpati esercitava i propri diritti di difesa, né contestava in alcun modo le accuse mosse nei loro confronti.



La Procura, pertanto, con atti del 28/6/2024 li deferiva davanti a questo Tribunale per i motivi sopra trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale fissava l'udienza del 11 settembre 2024 in videoconferenza per la discussione dei procedimenti in questione.

Veniva depositata nei termini dall'incolpato Mario Quintieri, tramite l'Avv. Daniela Valentina Catini, memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, negava ogni addebito nei confronti del proprio assistito, sia per la mancanza di qualsivoglia supporto probatorio che per l'infondatezza, nel merito, degli assunti svolti dalla Procura Federale, tenuto conto della mancanza di prova in relazione alla effettiva partecipazione dell'incolpato ai tornei in questione.

Alla predetta udienza del 11 Settembre 2024 si collegava, pertanto, l'incolpato Mario Quintieri unitamente al legale da questi nominato, Avv. Daniela Valentina Catini. Il Sig. Mario Quintieri, in risposta alla domanda formulata dal Presidente del Tribunale, negava la sua partecipazione ai tornei indicati nel capo di incolpazione. L'Avv. Valentina Catini illustrava le difese riportandosi integralmente alla memoria depositata ed alle conclusioni ivi riportate. Risultava collegato anche l'incolpato Alessandro Marta il quale confermava di aver partecipato a solo due tappe del torneo indicate nel capo di incolpazione e di non aver partecipato a quelle di Bagnolo San Vito e Milano.

Nessuna memoria difensiva veniva inoltrata dagli altri incolpati al Tribunale e alla citata udienza nessuno di loro compariva né personalmente né a mezzo di difensore. Si collegava, inoltre, per la Procura Federale, l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrava gli atti di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, proponeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale a loro carico.

Il Tribunale, in relazione alla posizione del tesserato Mario Quintieri, ritiene che lo stesso debba andare esente da ogni responsabilità disciplinare, avendo questi negato nelle memorie depositate, così come ribadito in occasione dell'udienza, la propria partecipazione ai tornei non autorizzati indicati nel capo di incolpazione. In proposito nessun elemento di prova è stato rinvenuto agli atti in relazione alla sua effettiva partecipazione.

Diversa disamina merita invece la posizione di tutti gli altri incolpati, compreso il tesserato Alessandro Marta, atteso che la sua mancata partecipazione a due tappe del Torneo in esame, non può esimere lo stesso dalle responsabilità conseguenti alla sua partecipazione alle altre tappe, così come dallo stesso confermato, così potendosi anche escludere una eventuale gradualità della sanzione



dipendente dal numero di tappe a cui si partecipa, stante l'unicità della condotta considerata dal Tribunale.

Pertanto, il Collegio, in relazione agli altri incolpati, esaminati gli atti del procedimento, ritiene di dover accogliere le conclusioni della Procura Federale in ordine alla intervenuta dimostrazione della responsabilità disciplinare degli stessi.

Il processo sportivo, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma sei del Codice della Giustizia sportiva del CONI, dispone che gli organi della giustizia sportiva, per quanto non espressamente disciplinato, conformino la loro attività ai principi ed alle norme generali del processo civile compatibilmente ai criteri di informalità del processo sportivo; ne consegue che anche nel processo sportivo trova applicazione il principio generale della prova per presunzioni sancita dall'art. 2729 c.c. la cui più recente interpretazione giurisprudenziale afferma che il Giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici o fondarlo unicamente su una sola presunzione purché dette presunzioni siano basate su elementi gravi precisi e concordanti.

L'esposto circostanziato inviato alla Procura Federale dalla Segreteria della FIPAV gode di valenza qualificata in ragione della sua provenienza e da questo, in mancanza di prova contraria, già da solo porta al convincimento del Giudice per l'accoglimento delle conclusioni della Procura.

PQM

Delibera di infliggere a carico dei tesserati, Joshua Kessler, Andrea Lupo, Alessandro Marta e Tommaso Pizzileo la sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Mario Quintieri.

Roma, 18 settembre 2024

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 settembre 2024